



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 92 DEL 29/06/2017**

OGGETTO

ESAME DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO PA2 "PARCO AGRICOLO
DI VIA ASTROLOGO" IN COMUNE DI CORREGGIO

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Correggio ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi della variante al Piano Particolareggiato PA2 "Parco Agricolo di via Astrologo", comprensivi del Rapporto ambientale preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 14/12/2016 prot. 28878 – 10/2016 ed integrati il 14/12/2016 prot. 28896 e il 11/04/2017 prot. 8283 – 10/2016;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PP) non in variante al PRG sono soggetti alla Verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Constatato che dal Rapporto ambientale preliminare allegato alla presente variante al PP PA2 "Parco Agricolo di via Astrologo" e dagli elaborati progettuali emerge che:

- l'area oggetto del Piano Particolareggiato è classificata dal PRG vigente come "Zona C1 – corti residenziali a impianto morfo-tipologico sperimentale" e normata dall'art. 67 delle NTA;
- nella versione originaria il Piano Particolareggiato "PA2", approvato dal Comune di Correggio con DCC n. 209 del 26/11/2004, prevedeva la realizzazione di cinque comparti residenziali denominati "cluster" con sei unità abitative ciascuno, in una superficie territoriale complessiva di 111.635 mq;
- il Piano in esame propone le seguenti modifiche rispetto alla versione originaria:
 - incremento complessivo di nove unità abitative suddivise nei vari cluster;
 - aumento pari a 410 mq della superficie utile massima prevista, che diventa pari a 7.110 mq;
 - ridefinizione dell'organizzazione e distribuzione interna dei vari cluster, del verde e parcheggi pubblici e delle norme di Attuazione;
- in riferimento ai temi ambientali, negli elaborati si evidenzia che:
 - non sono previste modifiche viabilistiche rispetto al PP originario approvato;
 - si prevede che l'intervento determinerà un traffico indotto massimo pari a 39 veicoli/ora durante la fascia oraria di punta del mattino;
 - non si prevede l'accessibilità mediante trasporto pubblico locale;
- nel Rapporto ambientale preliminare è contenuta una matrice di sintesi dalla quale non emergono elementi di criticità ambientale né a seguito delle modifiche apportate al PP originario né a seguito dell'attuazione del Piano nel suo complesso;
- gli elaborati sono comprensivi di una "Valutazione di compatibilità idraulica e del rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ai sensi della Delibera della GR dell'Emilia-Romagna del 1 agosto 2016 n. 1300", dove si evidenzia che il livello di pericolosità media (P2) in riferimento al Reticolo Secondario di Pianura (RSP) della zona comporta possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio

ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

- nello studio sono richiamate le misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture contenute nella DGR n. 1300/2016, che vengono ritenute direttamente applicabili alla tipologia di intervento edificatorio a bassa densità previsto;
- nello studio si rileva inoltre che l'area d'intervento non è ad oggi servita dalla rete di fognatura pubblica; per le acque bianche si prevede la raccolta e lo scarico nel Cavo Argine; a tal proposito nello studio sono riportate soluzioni tecniche idrauliche per la gestione delle acque meteoriche finalizzate a garantire il principio dell'invarianza idraulica;

Visti:

- il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 18/05/2017 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ad esito favorevole fatte salve le prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di Bonifica;
- Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord – Scandiano – Castelnovo Monti, Sede di Novellara, prot. n. PGRE/2016/13591 del 13/12/2016 ad esito favorevole condizionato;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi, Distretto Reggio Nord, prot. n. 2016/95826 del 17/11/2016 ad esito favorevole condizionato;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 5302 del 23/03/2017 ad esito favorevole condizionato;
- il Rapporto istruttorio di Arpa Emilia Strutturata Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. PGRE/2017/7303 del 20/06/2017, che non rileva elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente a condizione che siano rispettate specifiche misure di mitigazione e compensazione;

Considerato che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, la variante al Piano Particolareggiato PA2 "Parco Agricolo di via Astrologo" in Comune di Correggio, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, qualora siano rispettate le condizioni di seguito riportate:
 - dovranno essere rispettate le condizioni contenute nei sopra citati pareri di:
 - Arpa Emilia prot. PGRE/2016/13591 del 13/12/2016 e AUSL prot. n. 2016/95826 del 17/11/2016 che riguardano le reti fognarie ed evidenziano la necessità di potenziamento e adeguamento degli impianti fognari a servizio dei collettori ricettori;
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 5302 del 23/03/2017, in relazione all'invarianza idraulica;
- considerato il "carattere sperimentale" delle corti residenziali oggetto di valutazione e tenuto conto che non è prevista l'accessibilità alle aree residenziali mediante Trasporto Pubblico Locale e al contempo è previsto un aumento delle superfici

impermeabilizzate rispetto al Piano Particolareggiato approvato, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale degli interventi e minimizzare la riduzione dei servizi ecosistemici conseguente alla frammentazione ed al consumo di suolo agricolo, si chiede di:

- ridurre l'incremento delle superfici impermeabilizzate privilegiando sempre, ove possibile, superfici filtranti sia in aree pubbliche che private;
- sviluppare adeguatamente, in fase di attuazione del Piano Particolareggiato, la progettazione al fine di prevedere, oltre al rispetto degli standard previsti dalle normative vigenti in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (DGR n. 967/2015), soluzioni progettuali e tecnologiche utili per ottimizzare le prestazioni energetiche degli involucri edilizi e più in generale per ridurre il fabbisogno energetico, definendo misure efficaci anche nell'ottica della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. A tal proposito potranno essere considerate specifiche soluzioni progettuali relative al sistema edificio/impianti, considerando aspetti quali orientamento degli edifici, eventuale previsione di elementi ombreggianti, scelta dei materiali e soluzioni impiantistiche;
- con riferimento al settore idrico, considerare/prevedere le eventuali opportune misure per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, con riferimento agli artt. 79 ed 85 delle Norme di attuazione del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia; in particolare, per limitare, per quanto possibile, l'incidenza dei prelievi idrici, si chiede di valutare la previsione di strutture finalizzate all'accumulo idrico di acque meteoriche provenienti dalle coperture da utilizzare per usi non pregiati e compatibili (ad es. per usi irrigui delle aree verdi);
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

Dato atto che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- con deliberazione consiliare 17 giugno 2010, n. 124, è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
- gli atti urbanistici adottati dai Comuni sono oggetto di esame da parte della Provincia che fino ad ora li ha valutati con atto di Giunta, come indicato dalla legislazione regionale;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su

potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, la variante al Piano Particolareggiato PA2 "Parco Agricolo di via Astrologo" in Comune di Correggio dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- Parere di regolarità tecnica

Reggio Emilia, lì 29/06/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma